



REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO DEL CORSO DI STUDI TRIENNALE IN SCIENZE PSICOLOGICHE (L-24) E DEI CORSI DI STUDI MAGISTRALI DELLA CLASSE LM-51 ABILITANTI ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Il presente Regolamento è predisposto sulla base della legge 163/2021, del Decreto Interministeriale 654/2022 e dei documenti approvati dalla Conferenza della Psicologia Accademica intitolati "Linee di indirizzo per lo svolgimento pratico valutativo (TPV) LM-51 e sulla loro valutazione" e "Attività formative professionalizzanti di sede spendibili ai fini del TPV previsto dalla Laurea abilitante in Psicologia. Criteri e raccomandazioni per la progettazione, realizzazione, valutazione".

Si precisa che l'uso dei termini al maschile è da intendersi ad uso inclusivo, rivolgendosi a persone di entrambi i sessi.

Art. 1 – CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea in Psicologia, 30 Crediti Formativi Universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (TPV), articolato tra Corso di Laurea triennale e Corso di Laurea magistrale secondo quanto specificato all'art. 3 del presente Regolamento.

Il TPV consiste in "attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale". Tali competenze e abilità si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 56/1989, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Art. 2 – OBIETTIVI DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Le attività formative professionalizzanti del TPV mirano all'acquisizione delle seguenti capacità e competenze necessarie allo svolgimento della professione di psicologo:

- a) Capacità di orientamento: conoscenza critica delle forme della domanda di psicologia e dei formati/ambiti/contesti istituzionali e professionali dell'intervento psicologico. Tale conoscenza è premessa essenziale per orientarsi nelle molteplici articolazioni della professione, promuovere lo sviluppo di un'identità professionale e comprendere come nel contesto dell'unitarietà della



professione psicologica, ogni ambito di intervento richieda il consolidamento di un peculiare profilo di competenze settoriali.

- b) Capacità di esercizio: conoscenza dei parametri operativi basilari che permettono l'utilizzo di procedure e strumenti tipici della professione di psicologo, ad esempio, i criteri che regolano la somministrazione e la siglatura di un test, la conduzione e la valutazione di un'osservazione comportamentale, la conoscenza della sintassi di un software di analisi statistica.
- c) Competenza all'uso: capacità di regolare l'applicazione della tecnica (procedure e/o strumenti) in ragione dell'obiettivo al servizio del quale è impiegata. È sulla base di tale tipo di competenza che il professionista individua le risorse professionali da impiegare (ad esempio, la scelta degli strumenti), definisce e gestisce la contingenza del loro uso (tempi, modi, livelli di intensità), stabilisce le modalità di verifica, gestisce le criticità che possono emergere nel processo operativo.
- d) Competenza organizzativa: capacità di analizzare, promuovere, governare e verificare il contesto relazionale e istituzionale attraverso il quale si realizza l'intervento. Tale competenza riguarda dunque la relazione di reciproca influenza tra azione professionale e ambiente socio-organizzativo: l'analisi della domanda, lo sviluppo della committenza, la negoziazione degli obiettivi e del setting dell'intervento professionale, la parametrizzazione del valore economico dell'intervento, la gestione della relazione con i fruitori e le parti interessate, la partecipazione ad ambienti transdisciplinari sono funzioni sostanziate dalla committenza organizzativa del professionista.

In particolare, il TPV mira a formare competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Le attività formative professionalizzanti di TPV, pari a 30 CFU, si articolano in due parti:



1. 250 ore di attività formative professionalizzanti durante il Corso di Laurea triennale, pari a 10 CFU, svolte internamente all'Ateneo o in enti ospitanti esterni all'Ateneo sotto la supervisione di un tutor professionista psicologo;
2. 500 ore di attività formative professionalizzanti durante il Corso di Laurea magistrale, pari a 20 CFU, di cui 400 ore, pari a 16 CFU, svolte presso enti ospitanti esterni all'Ateneo sotto la supervisione di un tutor professionista psicologo; le rimanenti ore sono svolte in attività interne all'Ateneo.

Le attività di TPV svolte presso enti ospitanti esterni all'Ateneo sono definite in un Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo, tenendo conto degli obiettivi formativi sopra indicati e delle indicazioni riportate nell'Allegato 2 al presente Regolamento. Tale Progetto promuove nel tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali, necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. Il Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo è definito dal tutor dell'ente ospitante, d'intesa con i docenti universitari responsabili del tirocinio, ed è sottoscritto dal tirocinante, dal tutor dell'ente ospitante e da un docente universitario supervisore, prima dell'avvio delle attività.

Le attività formative professionalizzanti di TPV svolte all'interno dell'Ateneo possono essere costituite da esercitazioni pratiche, laboratori, simulazioni, discussione e studio di casi, attività sul campo, osservazione di processi/contesti di interesse professionale.

La collocazione temporale delle attività formative di TPV durante i Corsi di Studio è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, e le modalità organizzative sono definite annualmente dai docenti universitari responsabili dei tirocini e dai tutor degli enti ospitanti esterni all'Ateneo.

Il TPV svolto esternamente all'Ateneo può essere svolto presso più enti ospitanti o anche presso un unico ente ospitante. È comunque auspicabile che gli ambiti delle attività di TPV, svolte internamente ed esternamente all'Ateneo, coprano più aree della professionalità dello psicologo.

La frequenza alle attività formative professionalizzanti di TPV, svolte internamente ed esternamente all'Ateneo, è obbligatoria. Solo le assenze considerate giustificate (per malattia o altri gravi motivi di impedimento) dal tutor dell'ente ospitante o dai docenti universitari responsabili del tirocinio potranno essere recuperate successivamente, secondo le modalità da loro indicate. Il tirocinante con assenze ingiustificate sarà tenuto a ripetere il TPV l'anno accademico successivo.

Art. 4 – ACCREDITAMENTO E CONVENZIONE CON GLI ENTI OSPITANTI

Le attività del TPV da svolgersi all'esterno dell'Ateneo devono avere luogo presso enti ospitanti accreditati e convenzionati.

Gli enti ospitanti possono essere strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale; se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e



dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni individuati dall'Università.

Gli enti ospitanti si devono accreditare come enti di tirocinio presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia (per tutte le informazioni relative all'accreditamento consultare l'apposita sezione della pagina internet relativa ai Tirocini del Corso di laurea in Psicologia e le pagine dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia dedicate all'accreditamento).

Inoltre, ogni ente ospitante deve sottoscrivere una convenzione con l'Università di Bergamo che regola gli aspetti amministrativi del TPV.

Possono essere enti ospitanti anche enti esteri. Tali enti non possono essere accreditati presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, tuttavia, l'Ateneo stipulerà la convenzione con loro una volta verificato il possesso degli stessi requisiti di accreditamento utilizzati per le sedi italiane.

Art. 5 - REQUISITI E FUNZIONI DEI TUTOR DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

Può svolgere le funzioni di tutor di TPV un professionista Psicologo iscritto da almeno tre anni all'Albo degli Psicologi (Sezione A) di qualsiasi regione italiana.

Per svolgere efficacemente le proprie funzioni, è necessario che il tutor professionista abbia con l'ente ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente. Il suo impegno orario settimanale con la qualifica specifica di psicologo presso l'ente ospitante non deve essere inferiore a 15 ore.

Per la definizione delle competenze professionali e delle attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (Allegato 1 al presente Regolamento).

Anche le attività formative e valutative del TPV svolte internamente all'Ateneo sono affidate a dei tutor professionisti, iscritti all'Ordine degli Psicologi (Sezione A) da almeno tre anni, o a docenti universitari appartenenti ai Settori Scientifici Disciplinari rientranti nell'ambito delle attività di TPV.

I tutor svolgono le attività formative e valutative del TPV in base a quanto previsto per la didattica tutoriale dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Il tutor redige il Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo di ciascun tirocinante prima dell'avvio del tirocinio e compila il libretto di tirocinio durante e alla fine delle attività formative, secondo le indicazioni riportate nell'Art. 7 del presente Regolamento.

Al tutor spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale; tale funzione può esplicarsi attraverso l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle



abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio delle attività professionali;

- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

I tutor degli enti ospitanti possono seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui operano. Il tutor, prima di prendere in carico un nuovo tirocinante, dovrà dichiarare all'ente convenzionato ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il numero dei tirocinanti complessivamente seguiti non è maggiore di cinque. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni). Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'ente ospitante dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti e tempestivamente comunicarlo all'Università. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'ente ospitante un altro psicologo con i requisiti richiesti, sarà necessario cambiare la sede del tirocinio.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento, a quanto definito nel progetto formativo e alle indicazioni del tutor e dei docenti universitari responsabili del tirocinio. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (Allegato 1). Dovrà quindi mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'ente ospitante, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'ente. Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i responsabili dell'ente ospitante. Le attività di TPV devono essere svolte dal tirocinante sotto la guida del tutor dell'ente ospitante.

Gli enti ospitanti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso presso l'ente ospitante non rispetti le condizioni indicate e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione ai docenti universitari responsabili dei tirocini e all'Ufficio Tirocini, che,



dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del progetto formativo di TPV presso l'ente esterno, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione del progetto stesso.

Al termine delle attività di TPV di ogni A.A. svolte internamente ed esternamente all'Ateneo, il tirocinante è tenuto a trasmettere all'Ufficio Tirocini, tramite ticket, il libretto di tirocinio debitamente compilato, timbrato e sottoscritto in tutte le sue parti.

Art. 7 - VALUTAZIONE

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor che ha seguito le attività formative del tirocinante esprime nel libretto di tirocinio, insieme all'attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia a) formale attestazione della frequenza delle attività da parte del tirocinante, b) una valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante, c) un giudizio di idoneità che consente l'accesso alla Prova Pratica Valutativa finale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le competenze oggetto della valutazione sono definite all'Articolo 2 del presente Regolamento.

Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità, il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo nello stesso o in un altro ente ospitante.

Art. 8 - COMMISSIONI

Presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali è istituita, per ciascun Corso di Studio dell'area psicologica, una Commissione Tirocini, i cui componenti sono nominati dal relativo Consiglio di Corso di Studio. La Commissione Tirocini svolge le seguenti funzioni:

- a) definizione dei contenuti scientifici e delle modalità operative delle attività formative professionalizzanti di TPV del relativo Corso di Studio;
- b) monitoraggio e miglioramento continuo dell'efficacia formativa delle attività di TPV svolte anche tenendo in considerazione gli esiti delle Prove Pratiche valutative;
- c) promozione dell'integrazione e del raccordo tra attività didattiche curriculari e attività di TPV svolte all'interno dell'Ateneo;
- d) selezione e formazione dei tutor che svolgono le attività di TPV internamente



- all'Ateneo;
- e) selezione degli enti ospitanti al fine di assicurare esperienze di TPV di qualità;
 - f) raccordo con i tutor degli enti ospitanti esterni nella definizione dei Progetti individuali di Tirocinio Pratico Valutativo al fine che siano coerenti con le finalità professionalizzanti definite dalla normativa;
 - g) facilitazione dell'aggiornamento e dell'integrazione continua tra attività di TPV svolte presso enti esterni e attività didattiche curriculari;
 - h) gestione e risoluzione delle criticità che vengono evidenziate dai tirocinanti, dai tutor degli enti ospitanti, dai docenti universitari supervisori, dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
 - i) definizione e gestione, insieme all'Ufficio Tirocini dell'Ateneo, degli schemi di convenzione con gli enti ospitanti;
 - j) definizione dei criteri e delle modalità operative attraverso cui i docenti universitari supervisori valutano l'adeguatezza formativa del Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo, supervisionano e monitorano lo svolgimento del TPV negli enti ospitanti esterni a sostegno dell'apprendimento e a tutela della qualità formativa dell'esperienza, valutano e approvano le eventuali modifiche al Progetto individuale di Tirocinio Pratico Valutativo intervenute durante il suo svolgimento, e verificano e valutano lo svolgimento effettivo del tirocinio controfirmando il libretto di tirocinio.

Presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia è istituita una Commissione Paritetica composta da alcuni rappresentanti dello stesso Ordine e dai Referenti per i tirocini di tutte le Università lombarde sulla base delle Linee Guida per la definizione dei rapporti di convenzione tra Università e Ordini territoriali, approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi nell'anno 2015 e aggiornate nel 2022 a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi (attuazione Legge 8 novembre 2021, n. 163), in coerenza a una logica di collaborazione con le realtà universitarie e di valorizzazione della qualità dei percorsi di tirocinio. L'Università di Bergamo partecipa a tale Commissione con un proprio membro nominato dai Consigli del Corso di Studi in Scienze Psicologiche e dei Corsi di Studi Magistrali della classe LM-51 abilitanti all'esercizio della professione di psicologo.

La Commissione Paritetica lavora con i seguenti compiti:

- a) svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del TPV,
- b) individua i criteri di accreditamento degli enti ospitanti come sedi di TPV e i criteri di qualificazione e aggiornamento per i tutor degli enti ospitanti;
- c) valuta le proposte di accreditamento degli enti ospitanti;
- d) recepisce gli schemi di convenzione proposti dalle Università e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- e) promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor degli enti e organizza per loro incontri per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio;
- f) stabilisce i criteri condivisi per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- g) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- h) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche delle



Università e/o degli enti ospitanti e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;

- i) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio;
- j) svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV).

Art. 9 – PROVA PRATICA VALUTATIVA

L'esame finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia – classe LM-51 – abilita all'esercizio della professione di psicologo, e per questo comprende lo svolgimento di una Prova Pratica Valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il TPV. La PPV serve ad accertare il livello di preparazione tecnica dello studente ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione e si svolge, in genere, 20 giorni prima della discussione della tesi. Sono ammessi all'esame di laurea coloro che conseguono un giudizio di idoneità sia al termine delle attività del TPV che della PPV. Le modalità organizzative e le relative tempistiche della PPV sono ulteriormente dettagliate nel Regolamento didattico del Corso di Studi.

La PPV è una prova orale in presenza, svolta davanti ad una commissione composta da due docenti universitari di materie psicologiche ed interni al Dipartimento, e due professionisti designati dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia ed iscritti all'albo da almeno cinque anni. Essa verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Più in dettaglio, la PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. Tale prova è volta, altresì, a un ulteriore accertamento delle competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto all'interno dell'intero percorso formativo e valutate all'esito del medesimo.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo.

Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

La PPV non prevede assegnazione di CFU e, se superata, viene registrata in carriera



con un giudizio d'idoneità, permettendo l'accesso alla prova finale. In caso di giudizio di non idoneità, lo studente può sostenere nuovamente la prova nella sessione successiva. Qualora necessario, il Presidente della Commissione garantisce al candidato un colloquio individuale, finalizzato a illustrare le motivazioni del mancato superamento della prova.

Art. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

Relativamente ai propri studenti l'Università di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998, si fa carico degli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 11 – NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Tirocinio di Ateneo, alla legge 163/2021, al Decreto Interministeriale 654/2022, ai documenti approvati dalla Conferenza della Psicologia Accademica intitolati "Linee di indirizzo per lo svolgimento pratico valutativo (TPV) LM-51 e sulla loro valutazione" e "Attività formative professionalizzanti di sede spendibili ai fini del TPV previsto dalla Laurea abilitante in Psicologia. Criteri e raccomandazioni per la progettazione, realizzazione, valutazione" e alle Linee Guida sul TPV approvate dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e praticanti dei tirocini Professionalizzanti, allegato al presente Regolamento.

Allegati:

- 1 – Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.
- 2 – Contenuti generali da inserire nei progetti di tirocinio professionalizzante.